

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21612 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 04/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7974-2018 proposto da:

AMPONSAH GILBERT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato GENNARO ALVINO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 69/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che:

Gilbert Amponsah ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 69/2018, depositata il 9 gennaio 2018, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Napoli del 15 dicembre 2016, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall'istante;

l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso– denunciando l'illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia del tutto contraddittoriamente affermato che il richiedente non sarebbe stato esposto a persecuzioni per ragioni di fede religiosa da parte dei genitori, in caso di ritorno in patria, sebbene la stessa Corte avesse «riscontrato l'opposizione del padre alla sua fede religiosa»;

Ritenuto che:

la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, sia denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in

quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619);

in particolare, la censura sia inammissibile nella parte in cui il ricorrente denunci «l'errata, o illogica, e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia», tenuto conto della suddetta novella dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928);

Ritenuto che:

nel caso concreto, la motivazione dell'impugnata sentenza non possa ritenersi affetta da siffatta anomalia motivazione costituzionalmente rilevante, essendosi la Corte territoriale limitata ad accertare la non credibilità del racconto dei fatti reso dal richiedente, poiché «caratterizzato da una contraddizione «interna»»;

il giudice di merito abbia, invero, considerato del tutto inverosimile che l'Amponsah possa essere perseguitato dai genitori per ragioni religiose, atteso che il medesimo ha sempre vissuto con gli stessi, e che ha sempre frequentato scuole cristiane, sicché anche un'ipotetica mancata approvazione, da parte, del padre, della fede religiosa del figlio, non avrebbe mai potuto tradursi in una «persecuzione», posto che tale fede era «maturata» proprio nella scuola cristiana nella quale gli stessi genitori lo avevano iscritto;

pertanto, il vizio denunciato non possa ritenersi sussistente;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, 2, 3, 8 e 10 Cost., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia disatteso anche la domanda subordinata di protezione umanitaria, ex art. 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove l'impedimento all'esercizio della libertà democratica di praticare la propria religione, in violazione dell'art. 10, terzo comma, Cost., avrebbero dovuto giustificare l'accoglimento, quanto meno della domanda subordinata in parola;

Ritenuto che:

il diritto di asilo sia interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo «*status*» di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cass., 04/08/2016, n. 16362);

le Commissioni territoriali siano espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti residuali di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (Cass. Sez. U., 28/02/2017, n. 5059);

sotto tale profilo, il diritto alla protezione umanitaria non possa essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone

condizioni economiche o di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Cass., 21/12/2016, n. 26641; Cass., 23/11/2017, n. 28015);

nel caso concreto, la Corte d'appello abbia motivatamente escluso – utilizzando il proprio potere d'indagine, come statuito da questa Corte (Cass., 24/09/2012, n. 16221) – che il ricorrente possa correre nel suo Paese il rischio di una grave violazione dei diritti umani, in essi compreso – per le ragioni suesposte – il diritto di professare la propria religione, e che la giovane età, la mancanza di riferimenti familiari nel Paese d'origine e lo scarso inserimento nel mondo del lavoro possano comportare una sua «vulnerabilità», ai sensi delle norme succitate;

alla stregua degli accertamenti di fatto operati dal giudice d'appello, debbano, pertanto, escludersi i presupposti per la concessione anche della misura residuale della protezione umanitaria;

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell'Interno nel presente giudizio.;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 05/06/2018.

Il Presidente

